



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7600 del 2021, proposto da

Socrem, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Colzi, Ornella Cutajar, Anna Pignataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;

***nei confronti***

Crematorio di Firenze S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Limberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza L.B. Alberti n. 16;

G.S.C. Gestione Servizi Cimiteriali S.r.l., Silve S.p.A., Vezzani S.p.A., Città

Metropolitana di Firenze, Regione Toscana non costituiti in giudizio;

*per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la  
Toscana (Sezione Prima) n. 01111/2021, resa tra le parti.*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Firenze e di Crematorio di Firenze S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2021 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Colzi, Cutajar, Limberti, e Ciliutti per delega di Pacini.

Ritenuto che, fatto salvo il necessario approfondimento in sede di merito, i motivi di gravame non appaiono destituiti di *fumus boni iuris*;

ritenuto, peraltro, che l'inibizione alla prosecuzione dell'attività da parte della ricorrente è per la stessa produttiva di pregiudizio grave e irreparabile tale che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, pubblici e privati, coinvolti, rende tutelabile l'esigenza cautelare della Socrem;

ritenuto che vada comunque fissata l'udienza di merito come da dispositivo;

ritenuta la sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese della presente fase cautelare, per la novità delle questioni poste dal ricorso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7600/2021) e, per l'effetto, sospende l'esecutività dei provvedimenti e della sentenza impugnati.

Fissa per il giudizio di merito l'udienza del 5 maggio 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Giuseppina Luciana Barreca**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Caringella**

**IL SEGRETARIO**